

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRACCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1959

Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione italiana ciechi, Associazione nazionale di categoria, come è noto, raccoglie nel suo seno i ciechi civili e quelli per causa di lavoro e di guerra, a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, che le riconoscono la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei privi della vista e le affidano lo studio, in collaborazione con le competenti Amministrazioni dello Stato, dei problemi della cecità e delle relative provvidenze e svolge fin dal 1920 una intensa attività assistenziale.

Essa, fra l'altro, gestisce corsi per l'addestramento dei lavoratori ciechi; provvede al collocamento al lavoro di quelli idonei; fornisce attrezzi, macchine da lavoro e materie prime ai lavoratori a domicilio; eroga altresì sussidi; distribuisce pacchi viveri, indumenti e altri generi di conforto; rilascia scontrini per la riduzione ferroviaria; distribuisce le licenze radio gratuite; fornisce inoltre oggetti e macchine speciali per ciechi; si interessa della trattazione delle pratiche delle pensioni di guerra, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e gestisce la scuola per l'addestramento dei cani guida da assegnare ai privi di vista.

Quanto all'istruzione, l'Unione assiste i fanciulli ed i giovani ciechi per il loro ricovero in appositi istituti; distribuisce libri stampati in "Braille" e pubblica alcuni periodici scritti nel sistema in rilievo. Infine, in sede internazionale, partecipa al Consiglio mondiale per la protezione sociale dei ciechi, organismo alle dipendenze delle Nazioni Unite.

I ciechi civili, oltre ai numerosi benefici accennati, usufruiscono di un assegno mensile a vita istituito con la legge 9 agosto 1954, n. 632, ed erogato, come è noto, dall'Opera nazionale ciechi civili, appositamente costituita.

Per l'attuazione dei suoi compiti assistenziali l'Unione si avvale di una organizzazione molto snella fondata sulle prestazioni di un numero esiguo di dipendenti: 24 presso la Sede centrale in Roma e 30 nelle altre Regioni.

I mezzi finanziari di cui essa dispone per svolgere tale complessa attività assistenziale sono del tutto inadeguati e sono rappresentati soltanto da un contributo ordinario di lire 20 milioni stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, numero 626 (il primo comma dello stesso arti-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo è stato invece abrogato dall'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 632). Data l'insufficienza di tale contributo ordinario, con la legge 21 gennaio 1958, n. 2, le è stato accordato un contributo straordinario nella misura di lire 60 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 in ragione di lire 30 milioni annui.

Si consideri quindi che il contributo ordinario di lire 20 milioni, concesso nel 1950, è rimasto immutato e che, per contro, si è accresciuto il numero dei ciechi assistiti da 30.000, quanti erano nel 1950, a 67.000 per l'anno in corso e che l'Unione ha dovuto potenziare alcuni settori con la profilassi della cecità, della quale è particolarmente sentita l'esigenza, soprattutto nelle zone dell'Italia meridionale ed insulare.

Una iniziativa notevole si è resa inoltre indispensabile: l'istituzione cioè del « libro

parlato » consistente nella registrazione su nastri magnetici o su dischi microsolco di libri di particolare interesse culturale allo scopo di consentire ai minorati della vista, mediante appositi apparecchi di ascolto, la conoscenza di tali opere.

Per questo, e considerato che il contributo straordinario era limitato ai due esercizi 1956-57 e 1957-58, si rende necessario l'aumento del contributo ordinario da lire 20 milioni a lire 50 milioni e l'approvazione a tal fine del presente disegno di legge.

Onorevoli colleghi, ho la viva fiducia che il Parlamento ed il Governo, i quali negli scorsi anni hanno dimostrato la loro sensibilità procedendo all'aumento dello stanziamento per l'erogazione dell'assegno mensile a vita a favore dei ciechi civili, vorranno accogliere l'esigenza espressa con il provvedimento in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1958 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, è elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 60 milioni sarà provveduto per 30 milioni mediante diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-59 e, per i restanti 30 milioni sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.